



Enti locali & Federalismo

Patrimoni
IN EDICOLA CON
MF

IL GIORNALE DELLE AUTONOMIE

GUIDA MANAGERIALE ALL'EMERGENZA VIRUS/ Chiarimenti giunti dall'Ifel

Accertamenti, sì alla notifica La sospensione non si applica ai tributi locali

DI SERGIO TROVATO

La sospensione dell'attività di accertamento, che ha l'effetto di impedire la notifica degli atti impositivi fino alla fine dell'anno in corso, non si applica ai tributi locali, ma solo ai tributi erariali. Enti locali e concessionari, infatti, possono notificare gli avvisi di accertamento esecutivi. Dall'8 marzo al 31 maggio sono stati bloccati solo i termini di prescrizione e decadenza delle attività di accertamento e riscossione. I termini vengono spostati più avanti per tutto il periodo di sospensione. La sospensione fino al prossimo 31 agosto si applica solo ai versamenti, alle azioni esecutive e cautelari. Lo ha chiarito l'Ifel (l'Istituto di finanza locale dell'Anci), con una nota del 22 giugno 2020.

l'Ifel prende posizione su una questione piuttosto dibattuta e che ha generato incertezze

interpretative. In particolare, sull'applicabilità dell'articolo 157 del dl «Rilancio» (34/2020), che ha posto un freno per l'anno in corso alla notifica degli atti impositivi. Per l'Istituto, che condivide la tesi espressa dal dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, con la risoluzione 6 del 15 giugno 2020, «dal 1° giugno i comuni possono riprendere la notifica degli atti di accertamento, con riferimento a tutte le annualità accertabili». «Invero, dalla semplice lettura del testo si desume che l'art. 157 non è applicabile ai tributi comunali, sia perché gli enti impositori locali non sono mai citati espressamente, sia perché per l'attuazione della disposizione, i commi 5 e 6 dettano indicazioni solo con riferimento all'Agenzia delle entrate. Inoltre, tutte le tipologie di atti indicati nei commi 2 e 3 sono esclusivamente riferibili alle attività proprie delle Agenzie fiscali». Per il Mini-

sterio, l'articolo 67 del dl «Cura Italia» (18/2020) ha previsto la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso degli enti impositori, compresi gli enti locali. Tuttavia, la norma

decadenza per il periodo sopra indicato. L'effetto della disposizione in commento, pertanto, «è quello di spostare in avanti il decorso dei suddetti termini per la stessa durata della sospensione», che è stata di 85 giorni. Aggiunge l'Ifel, con la nota de qua, che «la disposizione funge da salvaguardia di tutti gli enti impositori, impedendo ope legis il verificarsi di decadenze che, per ragioni derivanti dalla emergenza epidemiologica, in molti casi non avrebbero potuto essere rispettate». Quindi, «i termini non scadono più al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione, ma 85 giorni dopo». È evidente che per le annualità d'imposta da accertare (2015-2019) gli atti potranno essere notificati aggiungendo gli 85 giorni del periodo di sospensione al termine ordinario. Per esempio entro il 26 marzo 2021, 2022 o 2023, rispettiva-

mente, per gli anni d'imposta 2015, 2016 e 2017.

L'articolo 68 dello stesso decreto «Cura Italia», invece, ha disposto la sospensione dei termini dei pagamenti, scadenti nel periodo che va dall'8 marzo al 31 agosto 2020, dovuti in seguito alla notifica di cartelle, ingiunzioni e accertamenti. A questi ultimi atti, però, la sospensione si applica solo dopo che gli stessi siano divenuti esecutivi. Secondo l'Ifel, gli enti locali e i soggetti affidatari non possono attivare, medio tempore, procedure di recupero coattivo né adottare misure cautelari. Per il contribuente è prevista la sospensione dei versamenti fino al prossimo 31 agosto.

—@ Riproduzione riservata—



non ha sospeso l'attività degli enti impositori, poiché prevede esclusivamente la sospensione dei termini di prescrizione e

La nota
sul sito www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi

RIFIUTI ABBANDONATI

Il proprietario non risponde a titolo oggettivo

DI STEFANO MANZELLI

Non vale l'ordinanza di ripristino di un sito inquinato adottata da un comune a carico del titolare del diritto dominicale il quale ha assunto tutte le iniziative possibili nei confronti dell'autore materiale degli illeciti ambientali. Lo ha stabilito il Consiglio di stato, sez. I con il parere n. 1192 del 15 giugno 2020. Un comune bolognese ha ordinato all'effettivo trasgressore ovvero al locatario del terreno il ripristino di una discarica abusiva individuando il proprietario come obbligato in solido. Contro questa determinazione l'interessato, titolare del diritto dominicale, ha proposto con successo censure al collegio. In materia di rifiuti abbandonati l'art. 192 del dlgs 152/2006 individua la responsabilità solidale del proprietario dell'area solo a titolo di dolo o di colpa. Nel caso sottoposto all'esame del giudicante il proprietario dell'area ha assunto una pluralità di iniziative anche giudiziarie per ottenere la restituzione dell'area affittata, ma senza successo. Per questo motivo è evidente che non può essere ascritta alcuna responsabilità al proprietario in conseguenza della condotta illecita di abbandono di rifiuti da parte del conduttore negligente del terreno.

—@ Riproduzione riservata—

CASSAZIONE: NECESSARIO L'INTERESSE DELL'ENTE

Spese legali, rimborsi senza automatismi

Nessuna automaticità del rimborso delle spese legali al dipendente assolto in un giudizio penale «perché il fatto non sussiste». Anzi, per la Cassazione (sentenza n. 11014/2020), ben può l'ente pubblico negare la richiesta del rimborso se, i reati contestati, non siano in alcun modo riconducibili ad una finalità connessa, sia pure in senso lato, al soddisfacimento di un interesse della pubblica amministrazione, a nulla rilevando eventuali rimborsi disposti per altri dipendenti in situazioni similari.

Il fatto

Un dipendente pubblico assolto, in un giudizio penale con la formula «perché il fatto non sussiste», per i reati di abuso d'ufficio e falsità ideologica in atti pubblici, si è visto negare il rimborso delle spese legali sostenute per la propria difesa. Il dipendente, non avendo avuto soddisfazione nelle sentenze di primo grado e di appello, ha proposto ricorso in Cassazione. A supporto della rivendicazione delle spese legali corrisposte per la propria difesa, il ricorrente ha sostenuto sia, che nella sentenza di assoluzione non emergessero elementi a sostegno di un suo interesse personale, trattandosi dello svolgimento di un servizio istituzionale, sia che esistessero precedenti del giudice di appello, nei confronti di persona imputata nel medesimo procedimento penale, a cui era stato riconosciuto il diritto al rimborso delle spese legali in seguito alla pronuncia assolutoria in sede penale.

La conferma della Cassazione

I giudici di Piazza Cavour hanno considerato manifestamente infondato il ricorso per costante ed univoco orientamento sia del giudice di legittimità sia di quel-

lo amministrativo. È stato, infatti, precisato come, per poter ambire il dipendente pubblico al ristoro delle spese legali sostenute, vi debba obbligatoriamente essere un nesso di strumentalità tra l'adempimento del dovere e il compimento dell'atto, nel senso che il dipendente non avrebbe assolto ai suoi compiti se non compiendo quel fatto o quell'atto. Nel caso di specie, la condotta oggetto di imputazione, vale a dire la falsa attestazione di idoneità di alcuni candidati alla prova di esame per il conseguimento della patente di guida, non corrisponde sicuramente ad un interesse dell'Amministrazione.

La condotta del dipendente, infatti, pur risultando posta in essere in occasione dello svolgimento della pubblica funzione si è realizzata attraverso un abuso dei poteri inerenti alla stessa e per finalità del tutto contrarie all'interesse proprio dell'amministrazione datrice di lavoro. Il rimborso deve essere, pertanto, negato in difetto della comunione degli interessi perseguiti dal dipendente attraverso il reato ipotizzato e dall'ente pubblico datore di lavoro. In altri termini, nel caso di specie si è in presenza di una situazione di conflitto di interessi tra le due parti e la volontà dell'amministrazione a che fosse sanzionata la condotta contraria alle finalità proprie della pubblica funzione.

Infine, avuto riguardo al rimborso delle spese legali nei confronti di altri dipendenti per fatti similari, secondo la Cassazione il fatto non può avere alcuna incidenza rispetto al giudizio di non attribuibilità all'Amministrazione dell'attività contestata e di non riconducibilità della stessa ai fini istituzionali.

Vincenzo Giannotti

—@ Riproduzione riservata—